

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per un periodo di anni tre circa (2017-2019). CIG ZAE1D4924E

CAPITOLATO D'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i.. Saranno affidati contratti specifici di somministrazione lavoro temporaneo per le figure professionali previste nel vigente C.C.N.L.- Autoferrotranvieri, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo presso AMA SpA.

L'oggetto delle prestazioni lavorative richieste sarà riconducibile al mansionario previsto dal C.C.N. L.- Autoferrotranvieri per i profili professionali che di volta in volta saranno richiesti.

Art. 2 - Importo del servizio

L'importo presunto complessivo dell'appalto ammonta a € 30.000,00 oltre iva ed è relativo alle sole competenze d'agenzia, con esclusione quindi del costo del persona leda somministrare.

Art. 3 - Durata dell'Appalto

L'affidamento del servizio avrà durata dalla data di aggiudicazione al 31.12.2019 e potrà riguardare un numero variabile di figure professionali, a seconda delle necessità di volta in volta richieste dall'AMA SpA, fino comunque a concorrenza della somma, da erogarsi a titolo di competenze d'agenzia, di cui all'articolo precedente. Su richiesta dell'AMA il contratto potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, per un ulteriore anno, fino al 31.12.2020.

Art. 4 - Attivazione delle singole forniture e requisiti del personale

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all'ordinaria attività, per nuovi servizi, anche di tipo occasionale, ovvero per non pregiudicare i livelli dei servizi erogati. Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità riportate. AMA procederà, sulla base di effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale,





alla richiesta all'Agenzia delle singole forniture di lavoro. Tali richieste saranno formulate in forma scritta e saranno corredate delle seguenti informazioni:

- Numero di unità richieste
- descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- requisiti professionali;
- indicazione dei rischi specifici di mansione e le misure di prevenzione adottate;
- modalità e durata della prestazione lavorativa;
- sede e orario di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori della stazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo.
- Tipologia del contratto di somministrazione(tempo pieno, part-time orizzontale, verticale o misto);
- l'orario di lavoro contrattuale medio di riferimento è fissato in trentasette ore settimanali, dal lunedì al sabato, fatte salve le esigenze diverse da manifestarsi per iscritto sul modulo/ordinativo di cui sopra e fatte salve eventuali modifiche all'orario ed all'organizzazione di lavoro che dovessero intervenire in ragione di norme di legge e/o contrattuali nazionali e/o locali.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L.- Autoferrotranvieri e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia. I tempi di somministrazione di ogni lavoratore non dovranno eccedere, tra la richiesta e l'effettiva fornitura, i 7 (sette) gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa da parte di AMA. Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto da AMA. Il personale somministrato sarà retribuito dall'Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello AMA, a parità di mansioni svolte.

I lavoratori somministrati, prima di essere avviati in servizio, saranno preventivamente sottoposti da AMA ad apposita visita preassuntiva di idoneità alla mansione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del DM 23 febbraio 1999 n. 88 e s.m.i., acquisendo copia del certificato di idoneità, che sarà tempestivamente trasmesso all'Agenzia.

L'onere economico della visita medica per il lavoratore temporaneo è a carico dell'AMA.

Art. 5 - Modalità di espletamento del Servizio

I prestatori di lavoro temporaneo saranno sottoposti ad un periodo di prova. La durata del periodo di prova è determinata in sette giorni di effettiva prestazione. Le caratteristiche del lavoro somministrato, con riferimento alla acausalità del rapporto, la durata massima di utilizzazione comprensivo delle eventuali proroghe (36 mesi e fino a sei proroghe), l'intervallo temporale tra un contratto ed il



successivo, pari a zero) sono stabilite dalle norme del Jobs Act - Legge 16 maggio 2014 n, 78.

La contribuzione previdenziale è quella per i dipendenti delle agenzie di somministrazione del lavoro. La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella scheda di richiesta fornitura. AMA corrisponderà all'agenzia, oltre che il compenso d'agenzia, il solo costo delle ore effettivamente lavorate; in caso di assenza del lavoratore per malattia o per infortunio, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia fornitrice, la quale invece dovrà retribuire il prestatore di lavoro. AMA si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni del D.Lgs 81/2008 e smi.

Art. 6 - Obblighi e responsabilità Agenzia aggiudicataria

L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei. Con il contratto di somministrazione l'Agenzia assume l'obbligo:

- di fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- di somministrare le professionalità richieste da AMA entro il termine di n. 7 giorni lavorativi tra la richiesta di fornitura e la presa di servizio del lavoratore, fatto salvo il maggior tempo necessario per gli accertamenti sanitari di legge;
- di corrispondere al lavoratore temporaneo la retribuzione lorda per l'importo corrispondente alla categoria di inquadramento prevista dal vigente contratto CCNL-Autoferrotranvieri;
- del versamento dei contributi previdenziali per l'intero periodo di fornitura;
- di comunicare il nominativo del Referente con AMA;
- di aggiornare il personale temporaneo in servizio con piani formativi periodici;
- di garantire la continuità della somministrazione per tutto il periodo contrattuale;
- di stipulare contratti di lavoro individuali per ogni singolo lavoratore temporaneo;
- di trasmettere ad AMA, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 giorni dalla data di stipulazione, copia del contratto individuale tra l'Agenzia e il lavoratore temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs 276/2003;
- di sostituire, in caso di assenze il personale entro tre giorni successivi lavorativi dalla comunicazione di assenza.

AMA potrà richiedere in qualsiasi momento all'Agenzia l'esibizione del Libro Matricola, del modello UNIEMENS, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea.

Qualora l'Agenzia risultasse non in regola con gli obblighi di cui sopra, AMA potrà procedere alla risoluzione del contratto e affidare il servizio all'Agenzia che segue in





graduatoria. All'Agenzia inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute.

Art. 7 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro a tempo determinato

- 1. Nel caso d'interruzione della prestazione lavorativa superiore a n. 7 giorni continuativi per assenze improvvise, non programmabili, o nel caso di maternità, l'Agenzia dovrà sostituire il lavoratore entro i tre giorni lavorativi successivi ed il contratto del lavoratore stesso sostituito s'intenderà risolto.
- 2. La mancata sostituzione del lavoratore potrebbe costituire ad insindacabile giudizio di AMA, giusta causa di risoluzione del contratto d'appalto a termini dell'art. 1456 del Codice Civile.
- 3. Ogni e qualsiasi danno derivante dalle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, dovrà essere risarcito a favore di AMA, da parte dell'Agenzia.
- 4. Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato non fossero adeguate a quanto richiesto o nel caso di mancato superamento del periodo di prova, l'Agenzia sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, su motivata istanza di AMA, a procedere alla sostituzione del lavoratore stesso nel termine perentorio indicato al comma 1, decorrente dal giorno del ricevimento della richiesta.
- 5. Nelle fattispecie previste dal presente articolo, AMA provvederà a formalizzare all'Agenzia tramite raccomandata A.R. o tramite PEC in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione del lavoratore ovvero altre motivazioni.
- 6. A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento raccomandata A.R. o della PEC di cui al precedente comma, dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere con lo stesso mezzo.
- 7. AMA si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente definitive determinazioni che comunicherà all'Agenzia sempre tramite raccomandata A.R. o tramite PEC al fine dell'eventuale conferma della necessità della sostituzione del lavoratore, ad insindacabile giudizio di AMA stessa.
- 8. Per ogni giorno di ritardo dell'Agenzia negli adempimenti delle fattispecie previste dal presente articolo, si applica la penalità giornaliera di cui all'art.11 penali del presente Capitolato.

Art. 8 - Responsabilità ed oneri a carico di AMA AMA si obbliga a:

 a comunicare all'Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le





eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore utilizzato;

- corredare ciascuna richiesta di fornitura con la descrizione della professionalità occorrente, la modalità e la durata della prestazione lavorativa, la sede del servizio ed i requisiti professionali minimi di accesso;
- corrispondere all'Agenzia il compenso, comprensivo degli oneri accessori, come megli specificato in seguito, per il servizio effettivamente reso dal lavoratore, gli straordinari ove espressamente richiesti e autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verifichino con esclusione di eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, permessi o congedi straordinari che sono a rischio dell'Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto). L'Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
- versare direttamente, in caso di inadempimento dell'Agenzia, al lavoratore e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute all'Agenzia e non ancora pagate.
- ad informare e garantire i lavoratori per quanto riguarda la sorveglianza, prevenzione, protezione e formazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, oltre che di dotarli dei relativi dispositivi di protezione individuale. L'onere economico per questi adempimenti è a carico di AMA.

Art. 9 - Procedura di stipula dei contratti


AMA provvederà ad interpellare l'Agenzia per stipulare contratti specifici come segue:

- Sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di somministrazione con l'indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità, dei periodi di impiego, ecc..
- Procederà poi all'invio di tale fabbisogno presunto all'Agenzia; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel capitolato;
- 3) L'Agenzia elaborerà per ciascun profilo professionale richiesto il costo orario omnicomprensivo, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal CCNL, degli oneri contributivi e assistenziali (INPS e INAIL ecc.) e del margine di ricarico (moltiplicatore) fissato nell'ordine/contratto;
- 4) AMA procederà, previa analisi degli elementi indicati, all'affidamento del contratto specifico di somministrazione.

Art. 10 - Disciplina dei contratti

Ciascun contratto:

 determinerà il fabbisogno specifico presunto di lavoratori in somministrazione, con la indicazione della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e



del costo orario omnicomprensivo determinato compilando la scheda "modulo d'ordine";

- potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Capitolato;
- potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e/o diverse da quelle di cui al presente Capitolato;
- potrà prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
- prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di Lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
- potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.

Con la stipula del contratto l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

La stipulazione del contratto avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato e dell'art. 21 del D. Lgs. n.276/2003 e s.m.i.. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico dell'Agenzia aggiudicataria.

Art. 11 - Inadempienze e penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, AMA contesta mediante lettera raccomandata A/R o PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

AMA potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- Ritardo di presa in servizio del lavoratore € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato nell'offerta.
- Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti) da € 100,00 a € 500,00 in relazione all'entità delle inadempienze.
- Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo. Prima infrazione € 500,00 per singolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute; in caso di incapienza le ritenute saranno incamerate con l'escussione parziale o totale della cauzione definitiva.



Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 12 - Diritti sindacali

Ai Lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L.vigente.

Art.13 - Provvedimenti Disciplinari

L'esercizio del potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo è riservato all'Agenzia di somministrazione lavoro ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 276/2003.

AMA provvederà a comunicare tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge 300/1970.

Art. 14 - Riservatezza

L'Agenzia che risulterà aggiudicataria del servizio si impegna a osservare la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali o di notizie di qualsiasi natura, la cui natura è strettamente necessaria per lo svolgimento del servizio, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 15 - Norme di rinvio

Le Agenzie, sotto la propria esclusiva responsabilità, devono osservare le disposizioni legislative vigenti, i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro e sicurezza e quant'altro possa comunque interessare il servizio affidato. Tutti i rapporti scritti e verbali tra AMA e l'Agenzia, comunque inerenti al presente servizio, dovranno avvenire in lingua italiana.

L'Aquila, 10 febbraio 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Angelo De Angelis

